

“La riforma della riforma”. Previste integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa in sede di attuazione del PNRR. Tra le novità approvate il segno della “pietra tombale” delle OCRI

Dalla lettura del dossier del 21.12.2021 di documentazione del Parlamento sul piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al testo della Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, A.C. 3354-A., recante “Disposizioni urgenti” per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, presentato il 6 novembre 2021, emerge, (nell’ambito del CAPO IV – “SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA”)

TITOLO PROVVEDIMENTO	DATA CONVERSIONE IN LEGGE
Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (3354)	Da convertire in legge entro il 5 gennaio 2022

* Ricordiamo che il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale. Il NGEU è un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito da sovvenzioni e prestiti, la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano:
 -pubblica amministrazione
 -giustizia
 -semplificazione
 -competitività

l’inserimento degli articoli 30-ter-30-sexies, quali “**Integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa**” introdotta dal DL 118/21 convertito nella L. 147/21, che, si può dire, rappresenti la probabile “pietra tombale” dell’Ocric che dovrebbe entrare in vigore nel 2024 unitamente alla disciplina degli obblighi di segnalazione posti a carico di taluni soggetti (organi di controllo societari ovvero l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’agente della riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati) che costituiscono gli strumenti di allerta, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. .

L’OCRI o Organismo di composizione della crisi d’impresa è un soggetto nato in seno al DLgs. 12.1.19 n.14 che ha introdotto il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza con l’obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali.

Gli articoli da 30-ter-30-sexies, vanno ad integrare la disciplina relativa alla procedura della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa**, intervenendo:

30-ter-30-sexies	sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale , presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi.
(art. 30 ter)	L’interoperabilità e il collegamento tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche : centrale dei rischi della Banca d’Italia; banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Agente della riscossione
(art. 30quater)	Sullo scambio di informazioni tra creditori e imprenditore inserite nella piattaforma , richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. I creditori potranno accedere alla piattaforma e inserire le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo

	<p>consenso prestato dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>
(30 quinquies)	<p>L'istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione, che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per l'accertamento della sostenibilità. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall'imprenditore ai creditori con l'avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro.</p> <p>Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.</p> <p>Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
(30-sexies)	<p>Disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l'invito all'imprenditore a richiedere la composizione negoziata.</p> <p>All'imprenditore e all'organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale) verrà segnalato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dall'INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro; <input type="checkbox"/> dall'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro; <input type="checkbox"/> dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro. <p>LA TEMPISTICA</p> <p>Le segnalazioni indicate sono inviate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell'incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all'imposta dichiarata; <input type="checkbox"/> dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate nel comma 1, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria. <p>IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</p> <p>La segnalazione all'imprenditore deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.</p>

	<p>Le disposizioni sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per l'INPS ai debiti accertati dal 1 gennaio 2022; <input type="checkbox"/> per l'Agenzia delle entrate, ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022; <input type="checkbox"/> per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022.
--	---

Dalla struttura normativa che si sta delineando, che può definirsi originale e al tempo stesso anche complessa, della composizione negoziata, appare chiaro un percorso di allontanamento definitivo dalla procedura di composizione assistita incentrata sull'OCRI e su gli strumenti di allerta così come inquadrati nel CCII, ove si vede nella Camera di Commercio, l'ente pubblico di riferimento e in un ruolo fondamentale, per niente marginale, del Tribunale.

• Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

La procedura di **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** è stata introdotta dal [decreto-legge n. 118 del 2021](#), convertito con la legge n. 147 del 2021, nell'ambito delle misure, contenute nel Capo I del medesimo decreto-legge, finalizzate a consentire alle imprese di «contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale».

Il provvedimento, da un lato, **rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi** d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#) al **16 maggio 2022**, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le **procedure di allerta** e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al **31 dicembre 2023** (articolo 1); dall'altro introduce edisciplina la nuova procedura di **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** (articoli 2-19).

Si tratta di un istituto volontario, cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un **esperto terzo** e **indipendente** per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d. **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio.

Nel dettaglio, l'**articolo 2** dispone che l'**imprenditore commerciale e agricolo** che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può **chiedere al segretario generale della camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la **nomina di un esperto indipendente** quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (comma 1). L'**esperto agevola le trattative** tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 3, la nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni ed è costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Viene dettagliatamente indicata la composizione della Commissione (comma 6).

Quanto alla piattaforma telematica nazionale, l'articolo 3 ne prevede l'istituzione, disponendone l'accessibilità agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (comma 1).

Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia D.M. 28 settembre 2021 (comma 2).

Il decreto è composto da cinque sezioni e tre allegati:

- Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" disponibile online;
- Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza";
- Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata";
- Sezione IV "La formazione degli esperti";
- Sezione V "La piattaforma";
- Allegato 1 "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate";
- Allegato 2 "Istanza on line";
- Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata"